



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28/08/2013

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di agosto alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. MITIDIERI Angela - Consigliere	Sì
3. GALLIONE Paola - Consigliere	No
4. CATTANEO Alberto - Assessore	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Assessore	No
6. SANTAGOSTINO Giuseppe - Consigliere	Sì
7. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
8. OLIVETTA Federico - Consigliere	No
9. RIVA Pier Carlo - Assessore	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	No
11. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
12. ROLINO Andrea - Consigliere	No
13. CERESA Marco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FASANINO Dott. Donatella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO, che con D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" è stata prevista l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

CHE l'imposta suddetta, prevista originariamente per il 2014, era stata anticipata in via sperimentale al 2012 ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge n.214 del 22/12/2011;

CHE l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare:

- L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- L'IRPEF e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione.

VISTO

- l'art. 13, comma 7 del D.L. nr. 201/2011 convertito nella legge nr. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- l'art.13 comma 8 del D.L. nr.201/2011, convertito nella legge nr.214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. nr.557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1 per cento;

- l'art.13, comma 10 del D.L. nr.201/2011, convertito nella legge nr.214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- l'art.1 comma 380 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni:

-lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

- lettera g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. nr.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

CONSIDERATO

- che l'art.1 comma 169 della legge nr.296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che con legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013;

- che con D.L. n. 54 in data 21/05/2013 è stato sospeso il pagamento dell'acconto dell'I.M.U. relativamente ad alcune tipologie;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data 03/07/2012 con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2012;

PROPOSTO di confermare come segue per l'anno 2013 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria (I.M.U.):

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna cat.catastale C2,C6,C7)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 c. 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133	0,2%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili e per i restanti fabbricati dei gruppi Catastali A,B, C e D	0,76%

Ferma restando la possibilità, prevista dall'art.4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni in legge 44/2012, entro il 30 settembre e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

PROPOSTO altresì di:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

- determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base;

- mantenere anche per l'anno 2013, l'importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di € 12,00 (dodici);
- dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità di cui all'art.13, comma 13bis del decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011 n. 214;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare come segue per l'anno 2013 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria (I.M.U.):

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna cat.catastale C2,C6,C7)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 c. 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133	0,2%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili e per i restanti fabbricati dei gruppi Catastali A,B, C e D	0,76%

Ferma restando la possibilità, prevista dall'art.4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni in legge 44/2012, entro il 30 settembre e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo

Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base;

4) di mantenere anche per l'anno 2013, l'importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di € 12,00 (dodici);

5) dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

6) delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità di cui all'art.13, comma 13bis del decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011 n. 214;

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 06/09/2013 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 06/09/2013

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
FASANINO Donatella

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale